



**DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI
DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI
S. CIRCOSCRIZIONE 5**

ATTO N. DD 3681

Torino, 18/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: C. 5 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I., SU PIATTAFORMA MAGGIOLI, IN FAVORE DI FITIME SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA (P.IVA C.F. 10627030017) PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PUNTO RISTORO ESTIVO E DELLE ATTIVITA' DI NOLEGGIO OMBRELLONI E SDRAIO/LETTINI PRENDISOLE PRESSO LA PISCINA COMUNALE "LOMBARDIA" DI CORSO LOMBARDIA 95. CIG: BBD1C61A53.

Premesso che l'articolo 8, comma 4, del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

Considerata l'esigenza di garantire il servizio estivo, nei mesi da metà giugno a fine agosto compreso, di un punto ristoro presso la piscina comunale Lombardia di C.so Lombardia 95, verificato che la Città non fornisce il servizio suddetto, è necessario provvedere all'acquisizione del servizio in oggetto avente CPV 92600000-7 Servizi sportivi.

Il servizio consiste nella somministrazione di alimenti e bevande all'interno del locale della piscina che, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera i), della L.R. Regione Piemonte n. 38 del 29 dicembre 2006 verrà utilizzato come punto ristoro destinato esclusivamente ai frequentatori della piscina, con uso limitato e non commerciale.

Preso atto che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., e che le disposizioni richiamate impongono alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD).

Considerato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste

l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Convenzioni Consip attive, né di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., nonché di applicare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Dato atto che l'Allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

Considerato che:

- trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- in osservanza alla normativa sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui alla Parte II del Codice dei contratti (artt. 19-36), si procede all'acquisizione del servizio, nonché alla gestione della fase dell'esecuzione del contratto, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Maggioli interoperabile con la BDNCP.

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti.

Precisato che, al fine di ponderare la congruità del prezzo rispetto al valore di mercato, si è proceduto alla pubblicazione, sul sito della Circostrizione 5, di un avviso di indagine esplorativa di mercato volta a identificare i potenziali affidatari specializzati nella tipologia di servizio oggetto del presente provvedimento, con richiesta di preventivi.

In relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, entro la data di scadenza dell'indagine, è pervenuta un'unica offerta da parte di FITIME Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata con sede in Via Rivarolo 77 – 10079 Mappano (TO), C.F. - P.IVA 10627030017 (ns. prot. 1622 del 18/05/2026) (All. 1), che ha presentato un'offerta per il servizio di gestione del punto ristoro e del noleggio di ombrelloni/lettini prendisole presso la piscina comunale Lombardia, sita in C.so Lombardia, 95 - stagione estiva anno 2026, con un rialzo di Euro 10,20= pari al 5,1% rispetto al canone mensile posto a base di gara di Euro 200,00= IVA al 22% inclusa, per complessivi Euro 210,20= IVA al 22% inclusa. A carico dell'operatore economico resta il pagamento dell'utenza elettrica ed idrica che sarà conteggiata a seguito di lettura dei parzializzatori installati presso il locale utilizzato come punto ristoro.

Ritenuto congruo e conveniente, in relazione alla prestazione dei servizi di cui trattasi, il predetto preventivo presentato dall'operatore economico FITIME Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con il presente provvedimento si intende procedere al perfezionamento dell'affidamento diretto.

In relazione alla presente procedura sulla piattaforma Maggioli è stato acquisito il codice CIG BBD1C61A53.

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del servizio non si palesa esistente il rischio tra il personale della stazione appaltante e quello della società affidataria e pertanto non è necessario redigere il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di conseguenza, risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico.

Con il presente provvedimento si procede dunque contestualmente all'indizione ed all'approvazione dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma

1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di punto ristoro estivo presso la piscina comunale Lombardia per un canone forfetario di Euro 525,50 IVA al 22% inclusa.

Il pagamento del servizio in oggetto è previsto in un'unica soluzione e pertanto non frazionabile; per tale motivo non si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dalla Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023.

Nel caso non si utilizzassero i locali per tutto il periodo, l'importo verrà riconteggiato in base ai giorni di effettivo utilizzo.

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui al D. Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con il D. Lgs. 126/2014.

Si dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione riferita all'accertamento di entrata per l'anno 2026 avverrà entro il 31/12/2026.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Si dà atto che ad avvenuta esecutività della presente Determinazione Dirigenziale ed in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà alla stipulazione del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato D. Lgs. 36/2023 e, ad avvenuta efficacia del predetto contratto, verrà emesso direttamente l'ordine di acquisto a favore dell'Operatore Economico affidatario Fitime Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata.

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva, in considerazione del ridotto valore economico della stessa e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, secondo gli indirizzi elaborati dalla delibera n. 556/2017 dell'ANAC "determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 recante: Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136".

Considerata l'esiguità dell'importo relativo alla trattenuta dello 0,50% sul corrispettivo dovuto, non si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e dalla Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023.

Rilevato che le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore distante dalle soglie comunitarie.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 2, del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, sono stati effettuati i controlli sull'affidatario circa il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. .

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in conformità con quanto disposto dall'art. 1 e seguenti dell'allegato I.01 al Codice dei Contratti Pubblici, si dà atto che per il presente affidamento diretto di servizi, in riferimento al costo della manodopera, è stato individuato il Contratto Collettivo Nazionale "Confcommercio - Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uilucs Uil" previsto dal CNEL ed identificato dal codice alfanumerico unico H011 e che l'operatore economico Fitime Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata ha dichiarato (**All 3**) di applicare il C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti per i lavoratori dello Sport "Impianti e attività sportive" identificato dal codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL H07A e di garantire che lo stesso assicuri le medesime tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante (art.

11, commi 3 e 4 D.Lgs. 36/2023).

Fitime Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata ha dichiarato il rispetto di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (divieto del cd. pantouflage), non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati del Comune di Torino, che abbiano esercitato, negli ultimi 3 anni di servizio presso il Comune, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della propria Società (**All 3**).

Fitime Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata ha accettato l'impegno all'osservanza sia del Patto di Integrità della Città di Torino, di cui all'allegato 1.1 al Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, sia del Codice di Comportamento della Città, successivamente si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto (**All 3**).

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Il Servizio scrivente si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore Economico affidatario del servizio modifiche al contratto e/o varianti in aumento o in diminuzione, secondo le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il Servizio scrivente si riserva, inoltre, l'applicazione degli istituti di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, con particolare riferimento a quanto previsto al comma 9 del suddetto D. Lgs. 36/2023.

Il Dirigente proponente dichiara, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Si attesta che la presente Determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

1. di richiamare le motivazioni espresse in premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di attestare che il servizio oggetto dell'affidamento rientra nelle competenze d'acquisto di cui all'articolo 8, comma 4, del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024;
3. di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad Euro 5.000,00=, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Convenzioni Consip attive e sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., nonché di applicare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, e che si è provveduto, ai sensi dell'art.

50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

4. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico VIE come da dichiarazione allegata (**All 2**) e non comporta oneri di utenza a carico della Città;

5. di approvare contestualmente l'indizione e l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di gestione ed organizzazione del punto ristoro estivo e del noleggio di ombrelloni/lettini prendisole presso la piscina comunale Lombardia, sita in C.so Lombardia 95, per la stagione estiva 2026, a Fitime Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata con sede in Via Rivarolo 77 – 10079 Mappano (TO), C.F. - P.IVA 10627030017, (Cod. Soggetto 352425) secondo la proposta economica presentata ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**All 1**), imputando l'importo complessivo di Euro 525,50= IVA 22% compresa come da dettaglio economico finanziario;

6. di demandare a successivo atto dirigenziale l'accertamento dell'entrata di importo pari ad Euro 525,50= IVA 22% inclusa come da dettaglio economico finanziario, derivante dal versamento del canone di cui al precedente punto e di dare altresì atto che si procederà alla ridefinizione del canone concessorio in maniera proporzionale al periodo di effettivo servizio;

7. di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'accertamento di entrata per l'anno 2026 avverrà entro il 31 dicembre 2026;

8. di dare atto di aver acquisito la "Dichiarazione di Ottemperanza, la "Dichiarazione Possesso Requisiti", la dichiarazione di impegno, da parte del predetto Operatore Economico, all'osservanza del Patto di Integrità della Città di Torino, di cui all'allegato 1.1 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, e del Codice di Comportamento della Città, nonché il rispetto della clausola di divieto di *pantouflage* ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e la dichiarazione da parte del predetto Operatore Economico di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e di non avere pendenze tributarie con la Civica Amministrazione (**All 3**);

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 2, del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, sono stati effettuati i controlli sull'affidatario circa il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

11. di dare atto che non è stata richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;

12. di dare atto che non è stata richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. poiché trattasi di affidamento di modico valore e della natura della prestazione contrattuale richiesta che presenta un basso rischio di inadempimento;

13. di dare atto che ad avvenuta esecutività della presente Determinazione Dirigenziale ed in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà alla stipulazione del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato D. Lgs. 36/2023 e, ad avvenuta efficacia del citato contratto, verrà emesso direttamente l'ordine di acquisto a favore dell'Operatore Economico Fitime Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata;

14. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Circoscrizione 5, Dott. Roberto Vito Grieco;

15. di dare atto che gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio in oggetto sono stati valutati pari a zero;

16. di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, lett. d), del citato Decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;

17. di dare atto che il CIG è stato acquisito direttamente sulla piattaforma PAD Maggioli;

18. di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e

per gli effetti, dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., ed è pertanto tenuto a fornire tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

19. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta";

20. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

21. di rilevare che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore distante dalle soglie comunitarie;

22. di dichiarare, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto.

Dettaglio economico-finanziario

Con successivo provvedimento si provvederà all'accertamento del canone forfettario per il servizio bar-ristoro Piscina Lombardia per Euro 525,50 IVA compresa da imputarsi come segue:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo e coel	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione	Titolo	Tipologia	Categoria
525,50	2026	019300003005	Grieco Roberto Vito	31/12/2026	3	0100	02
Descrizione articolo	capitolo e	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA - CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI - BAR - settore 088 - R.IVA					
Conto Finanziario n.		Descrizione Conto Finanziario					
E.3.01.02.01.006		Proventi da impianti sportivi					

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Roberto Vito Grieco



Firmato digitalmente da: originale con apposizione del protocollo

VALTER CAMPIONI

15/05/2026 17:19

Società Sportiva Dilettantistica a r.l.

ALLEGATO B

Al Dirigente della Circoscrizione 5
Dott. Roberto Vito Grieco
Via Stradella 192
10147 TORINO

OGGETTO: Offerta per gestione del punto ristoro e del noleggio ombrelloni/lettini prendisole presso la piscina Lombardia, sita in C.so Lombardia, 95 - stagione estiva anno 2026.

Il sottoscritto Valter CAMPIONI, nato il [redacted] a [redacted] residente a [redacted] n. [redacted]
[redacted], C. [redacted] in qualità di legale rappre [redacted] cietà
Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata FITIME, con sede in MAPPANO (TO) in via, Rivarolo
n. 77, CAP 10079 P.IVA/C.F. 10627030017, PEC: fitime@pec.it,

formula la seguente **offerta economica**

con un rialzo di € 10,20 pari al 5,1 % rispetto al canone mensile posto a base di gara di € 200,00 IVA
inclusa per complessivi € 210,20 IVA inclusa.

Resta inteso che l'offerta è comprensiva di tutti i costi accessori e di quelli derivanti dagli obblighi
imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle
condizioni stesse di lavoro.

Il dichiarante si impegna a corrispondere pertanto un canone mensile, per l'utilizzo dei locali adibiti
a bar ristoro per i soli frequentatori l'impianto, pari ad euro € 210,20 IVA inclusa, oltre alle spese
per consumo utenze.

Mappano, 17 maggio 2026

Il Datore di Lavoro
Legale Rappresentante della Ditta
Il Presidente S.S.D. a r.l. FITIME
Valter CAMPIONI



Arrivo: AOO 064, N. Prot. 00001622 del 18/05/2026

4.v, 40.v, 12/2012A/064.fra, 064.arm, 13.vf, 48.nd, 3.a

CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI
DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI
SERVIZIO CIRCOSCRIZIONE 5

Allegato n. 2

OGGETTO: Determinazione proposta n. 16852/2026
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298.

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,

si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO CIRCOSCRIZIONE 5

Dott. Roberto Vito GRIECO



VALTER CAMPIONI

15/05/2026 17:48

Società Sportiva Dilettantistica a r.l.

ALLEGATO 1

Spett. COMUNE DI TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL'INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO AVENTE AD OGGETTO "Servizio di organizzazione e gestione del punto ristoro estivo e delle attività di noleggio ombrelloni e sdraio/lettini presso la piscina comunale a gestione diretta di C.so Lombardia 95."

Il sottoscritto Valter CAMPIONI nato a [redacted] avente CF [redacted] in qualità di legale rappresentante della Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata Fitime avente CF e partita IVA numero: 10627030017 e sede legale in Mappano (TO) Via Rivarolo, 77. Gli indirizzi di posta elettronica sono: pec: fitime@pec.it Mail: fitimeasd1@gmail.com. Numero di cellulare [redacted] Valter Campioni);

I numeri di posizione INPS 8144891216 (sede di TORINO NORD) ed INAIL 19070252/20 (Sede di Torino Nord), Agenzia delle Entrate Torino 2; ai dipendenti viene applicato CCNL per i lavoratori dello Sport "Impianti e attività sportive"

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
INPS Sede Torino Nord	Corso Giulio Cesare, 290	10154	Torino
Tel.	PEC	Matricola	
803 164	direzione.agenziacomplexa.torinonord@postacert.inps.gov.it	8144891216	

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
INAIL Sede Torino Nord	Via B. Ramazzini 26	10154	Torino
Tel.	PEC	P.A.T.	
0115593111	TORINONORD@postacert.inail.it	19070252/20	

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

1. **di conoscere ed accettare** tutte le condizioni previste nell'avviso esplorativo e nei relativi documenti allegati e di accettare espressamente le condizioni di cui agli articoli relativi a: subappalto, penali, risoluzione, responsabilità danni ed eventuale assicurazione per danni a terzi (clausola risolutiva espressa);

2. **di garantire** la stabilità occupazionale del personale impiegato e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'affidamento e delle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento svolta dall'operatore economico anche in maniera prevalente (**art.102 D.Lgs. 36/2023**);
3. **di garantire** le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (art. 57 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.);
4. **di essere in regola** con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS/INAIL);
5. **di garantire** le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'operatore economico aggiudicatario e contro il lavoro irregolare; **di applicare** il seguente C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti per i lavoratori dello Sport "Impianti e attività sportive" identificato dal codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL H07A e di **garantire** che lo stesso assicuri le medesime tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante (**art. 11, commi 3 e 4 D.Lgs. 36/2023**);
6. **di impegnarsi** ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione, igiene e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
7. di non aver presentato né in precedenti procedure di gara e/o affidamenti, né nella presente procedura documentazioni omesse o non veritiere (art. 98, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.);
8. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, né di ricorrere nelle altre fattispecie di cui agli art. 94, 95, 96, 97 e 98¹ del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
9. di **assumere l'obbligo** di assicurare, in caso di perfezionamento dell'affidamento, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (under 36) sia all'occupazione femminile;
10. di non essere soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto FITIME SSD a RL non raggiunge i 15 dipendenti
11. **di conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare** il Patto di Integrità delle Imprese, allegato alla presente ed a rispettare, altresì, il Codice di Comportamento della Città

¹ L'art. 98, comma 3, prevede tra le cause di esclusione: lettera b "l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; lettera c "l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa".

(<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>);

12. **di impegnarsi** al rispetto della clausola di divieto di pantouflage o revolving doors in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.. In particolare, dichiara di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Città di Torino da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima;
13. **di aver determinato** il prezzo offerto tenendo conto anche degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del CCNL sopra citato;
14. **di impegnarsi** ad eseguire le prestazioni in locali in cui non sono presenti utenti e/o personale dipendente della Civica Amministrazione;
15. **di impegnarsi** ad informare il Committente su eventuali rischi specifici dell'attività dell'Operatore Economico che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa comunale o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale comunale e/o terzi (es. utenti);
16. **di essere in possesso** di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato nel capitolato tecnico e/o documentazione equipollente;
17. **di non partecipare** alla medesima procedura contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla procedura selettiva, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
18. **di nominare** quale Referente delegato/a per le attività oggetto dell'affidamento, il Sig. CAMPIONI VALTER telefono [redacted] individuato anche per comunicare eventuali rischi specifici introdotti nei luoghi di lavoro comunali e/o per svolgere il sopralluogo congiunto preliminare alla sottoscrizione del contratto e, comunque prima dell'inizio delle attività, presso ciascuna sede luogo di lavoro comunale oggetto dell'affidamento; che la persona designata è professionalmente idonea a svolgere le summenzionate mansioni affidate.
19. di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di Torino;

Arrivo: AOO 064, N. Prot. 00001622 del 18/05/2026

4.v, 40.v, 12/2012A/064.fra, 064.arm, 13.vf, 48.nd, 6.a



20. **di autorizzare** la Stazione Appaltante al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 36/2023 (Codice Contratti Pubblici), nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini della verifica, da parte dello scrivente Servizio, del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del suddetto D. Lgs. 36/2023, nonché per le altre finalità previste dal medesimo Codice Contratti Pubblici.

Mappano, 15 maggio 2026

Il Presidente S.S.D. a r.l. FiTime
Valter CAMPIONI

Arrivo: AOO 064, N. Prot. 00001622 del 18/05/2026

4.v, 40.v, 12/2012A/064.fra, 064.arm, 13.vf, 48.nd, 6.a



VALTER CAMPIONI

15/05/2026 16:23

fitime Società Sportiva Dilettantistica a r.l.

ALLEGATO 2

**PATTO DI INTEGRITÀ
RELATIVO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
FINALIZZATE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI
(articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n.190)**

Per la procedura di affidamento: **SERVIZIO di organizzazione e gestione del punto ristoro e del noleggio ombrelloni e sdraio/lettini prendisole presso la piscina a gestione diretta di C.so Lombardia, 95.**

Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle procedure di affidamento d'appalto e di concessione ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore o che richiedano l'iscrizione all'Albo Fornitori ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.

Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile Unico di Progetto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante a qualsiasi titolo all'affidamento in oggetto. La mancata consegna del documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Torino

e

l'Impresa: **Fitime Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata** (di seguito operatore economico), C.F. / P. IVA: 10627030017, sede legale: in Mappano (TO) Via Rivarolo, 77, rappresentata da: Valter CAMPIONI in qualità di Legale Rappresentante

VISTO

1. La legge 6 novembre 2012 n. 190, articolo 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
2. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato articolo 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse;
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e s.m.i;
3. Il Codice di Comportamento della Città di Torino, e s.m.i;
4. Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (allegato 3 al P.I.A.O) 2024-2026, attualmente vigente;
5. Il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 cosiddetto "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
6. Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia" che all'articolo 83-bis, comma 3 stabilisce che "Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto",

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità

1.1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale dell'affidamento in oggetto e rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito degli affidamenti di pubblici appalti o concessioni da parte dell'Amministrazione. Il Patto di integrità si prefigge, quindi, lo scopo di ampliare e rafforzare l'ambito di operatività delle misure di prevenzione e di contrasto alle diffuse forme di illegalità nel settore dei pubblici affidamenti.

1.2 Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Operatore economico partecipante alla procedura di affidamento ed eventualmente aggiudicatario dell'affidamento medesimo, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede in tutte le fasi dell'affidamento, dalla partecipazione all'esecuzione contrattuale secondo il Codice dei Contratti pubblici.

1.3 Con il patto di Integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anti corruttivo di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio – sia direttamente che indirettamente tramite intermediari – al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

1.4 L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento indette dall'Amministrazione.

1.5 Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.

Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.

1.6 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora il concorrente non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà escluso dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di affidamento di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria. Nelle procedure sotto soglia s'intendono ricompresi anche gli affidamenti diretti.

2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di affidamento.

2.3 Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Amministrazione impiegato nell'ambito delle procedure di affidamento, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

2.4 L'Operatore economico e l'Amministrazione sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Articolo 3

Obblighi dell'Operatore economico

3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna:

- ad agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti, uniformando la propria condotta ai principi di trasparenza e correttezza;
- ad astenersi da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria;
- a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, ovvero forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'affidamento e/o la fase di esecuzione del contratto;
- ad astenersi nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con il presente appalto o concessione comunale, da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino;
- a non offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione il dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- a non offrire o concedere vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta;
- a non tacere l'esistenza di un accordo illecito o di un pratica concertata;
- a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza e/o per concentrare i prezzi e le condizioni dell'offerta;
- a non avvalersi dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né avvalersi dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto o di concessione;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2000 e s.m.i. In caso contrario il Comune di Torino disporrà l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura di affidamento;
- a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.
- a segnalare al Responsabile Unico del Progetto e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di affidamento e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla affidamento in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Autorità;
- a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione Appaltante.

3.2. Le segnalazioni di cui sopra non esimono l'operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria.

3.3 L'operatore economico si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

3.4. Il contraente appaltatore o concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alle Autorità competenti, di tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'operatore economico. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c..

Arrivo: AOO 064, N. Prot. 00001622 del 18/05/2026

4.v, 40.v, 12/2012A/064.fra, 064.arm, 13.vf, 48.nd, 5.a

3.5 Gli obblighi di cui ai precedenti commi, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Amministrazione ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretendere il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4

Sanzioni

4.1 L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'articolo 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:

1. esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accettata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'affidamento o nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedente alla stipula del contratto;
2. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'affidamento. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare dell'importo contrattuale e che non possono comunque superare "complessivamente" il 10% di detto ammontare netto contrattuale;
3. segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alle Autorità competenti.

4.2 Nel caso di violazione del divieto previsto all'articolo 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L'operatore economico che ha concluso contratti o conferito gli incarichi non può contrattare con la Città per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione da parte dell'ex dipendente pubblico di eventuali compensi percepiti in violazione del divieto, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate.

Articolo 5

Obblighi dell'Amministrazione

5.1 Il personale della Città di Torino, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di affidamento, si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede e, in particolare, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento della Città di Torino e sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

5.2 Qualora l'Amministrazione riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

5.3 Ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione (tra i quali quelli di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.), la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c.

5.4 L'esercizio della potestà risolutoria della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'articolo 32 della Legge 114/2014.



Articolo 6

Efficacia del patto di integrità

6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Articolo 7

Foro competente

7.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità tra l'Amministrazione e l'Operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Torino li 15 maggio 2026

Per la Città di Torino

Per l'Affidatario

Il Legale Rappresentante
Il Presidente S.S.D. a r.l. FITIME
Valter CAMPIONI

Arrivo: AOO 064, N. Prot. 00001622 del 18/05/2026

4.v, 40.v, 12/2012A/064.fra, 064.arm, 13.vf, 48.nd, 5.a



ALLEGATO 3

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE/2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 in materia di trattamento dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del Trattamento dei dati è la Città di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Dirigente della Divisione Decentramento e Coordinamento circoscrizioni Umberto Magnoni, raggiungibile all'indirizzo Via Corte d'appello 16 - Torino e all'indirizzo di posta elettronica decentramento1@comune.torino.it Responsabile per la Protezione dei dati – Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino- indirizzo di posta elettronica rpd-privacy@comune.torino.it

Finalità del Trattamento dei dati e Base giuridica

Ai sensi dell'art. 6, 7 e 10 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base dei seguenti presupposti di liceità:

- a) necessità del trattamento ai fini dell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett. b del Regolamento UE/2016/679);
- b) necessità del trattamento per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del Regolamento UE/2016/679);
- c) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e Regolamento UE/2016/679).

La base giuridica di riferimento per il trattamento dei dati è il D.Lgs 36/2023 e s.m.i., nonché il Regolamento vigente della Città di Torino per la disciplina dei contratti. Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo quanto stabilito dall'art. 2-octies D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Destinatari e Categorie di dati

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, stato di convivenza, titoli di studio e professionali, esperienze professionali.

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 del Regolamento UE/2016/679/.

I dati relativi a condanne penali e reati sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e seguenti D.Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023) e al D.P.R. n. 445/2000.

Sono inoltre oggetto di trattamento i dati relativi alla situazione fiscale, economica, finanziaria, patrimoniale e contributiva.

I dati trattati afferiscono a tutti i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i ovvero dei requisiti generali previsti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il trattamento dei dati personali di cui sopra, con riferimento all'aggiudicatario, è finalizzato anche all'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano alcune tipologie di trattamento:

- i dati relativi ai movimenti finanziari sono oggetto di trattamento ai fini della tracciabilità degli stessi ai sensi della L. 136/2010;

- i dati (nome e cognome, qualifiche possedute, inquadramento) del personale utilizzato per l'esecuzione dell'affidamento sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e in funzione di eventuali adempimenti previsti per l'assorbimento in successive procedure di gara (clausola sociale);

- i dati relativi al personale dell'aggiudicatario, per il quale la stazione appaltante accerta il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini del pagamento delle retribuzioni medesime ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023;

- gli eventuali dati relativi al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, al medico competente e altro personale dell'aggiudicatario, forniti dall'aggiudicatario in sede di sottoscrizione della Dichiarazione di ottemperanza e di compilazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) ed eventuali integrazioni, sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- eventuali dati relativi alle persone svantaggiate (tipologia di svantaggio e dati relativi all'inserimento lavorativo) sono oggetto di trattamento ai fini del monitoraggio dell'inserimento lavorativo da parte del Servizio Lavoro della Città e in funzione di adempimenti previsti per l'assorbimento in successive procedure di gara (clausola sociale)

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Trasferimento dei dati

I dati sono trattati prevalentemente all'interno dell'Unione Europea. Nel caso emerga la necessità di trasferire i dati all'esterno dell'Unione Europea, si provvederà ad integrare la presente Informativa dando conto di quanto previsto all'art. 13 lett. f) del Regolamento UE/2016/679.

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, agli istituti bancari e uffici postali, nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio on-line e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno altresì trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), nonché all'Autorità giudiziaria, all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e ad altri Organismi di controllo.

Periodo di conservazione dei dati

In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista una specifica disposizione di legge o Regolamento in materia di conservazione, i dati personali saranno trattati per la durata della procedura di gara e del contratto nel rispetto dei termini prescrizionali per l'esercizio dei diritti nell'ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo, civile e penale.

A tali fini i dati saranno conservati dieci anni decorrenti dalla data di scadenza del contratto.

Saranno conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1, lettera e) Regolamento 2016/679.

Decorsi i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l'art. 21, comma 1, lettera d) del D.lgs. 42/2004 in materia di scarto dei documenti dagli archivi pubblici.

I dati contenuti nella determinazione di efficacia dell'aggiudicazione e nei suoi allegati (verbali di gara, offerta economica e istanza di partecipazione alla gara dell'aggiudicatario), e nell'eventuale determinazione dirigenziale di consegna anticipata, vengono conservati a tempo indeterminato.

Diritti dell'interessato

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21), disciplinati dal Regolamento UE/2016/679.

Diritto di reclamo

Il diritto è esercitabile presso il Titolare o il suo designato, ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, come sopra individuati.

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Città di Torino.

Processo automatizzato

La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzati (art. 22 del Regolamento UE/2016/679).

Finalità diverse

I dati conferiti non sono trattati per finalità diverse da quelle istituzionali sopra indicate